

Roma, 23 settembre 2024

San Pio da Pietrelcina

Notiziario N° 21 a cura di Raffaella Cornacchini

SOMMARIO

Un saluto della Presidente per il nuovo anno sociale	p. 2
Violenza assistita e Orfani speciali	p. 3
Un nuovo studio dell'Istat sulla cyberviolenza	p. 11
Veuve Cliquot, una storia... effervescente!	p. 13

Bentrovate, Bentrovati!

Apriamo l'anno sociale 2024-2025 augurando una fruttuosa attività a Socie/i e Simpatizzanti iscritti al nostro **Notiziario** curato dalla giornalista amica **Raffaella Cornacchini** che non ci stancheremo mai di ringraziare per il servizio che svolge a vantaggio di noi tutti.

Diverse le iniziative in cantiere, ne condivido solo una: diventare "**Pellegrini di Speranza**" -questo è il motto dell'imminente **Giubileo**- per i bambini per i ragazzi che si trovano a vivere il doloroso fenomeno della "**violenza assistita**" una **violenza subita dai Figli/e** delle Donne vittime di violenza.

E' urgente per la nostra associazione -impegnata nel settore della **prevenzione** primaria- conoscere bene e comunicare **le conseguenze devastanti sulle Figlie e sui Figli di una relazione di coppia violenta verbalmente, psicologicamente, fisicamente.** **Dobbiamo dare la notizia che le vittime della violenza di genere non sono solo le donne, ma anche i figli che assistono a tale violenza.** La violenza assistita è un reato.

Spesso le donne stesse, le nostre famiglie, le persone che compongono il tessuto sociale non hanno questa **consapevolezza**, se l'avessero forse la donna troverebbe più rapidamente e con più convinzione, la forza di uscire dalla relazione affettiva "d'amore" non vero, trovando -debitamente aiutata- la modalità più opportuna per lei e per i figli per spezzare legami nocivi per tutti i Conviventi.

Iniziamo subito la nostra **sensibilizzazione!** invitandovi ad ascoltare direttamente le **testimonianze** di seguito indicate, **corredate dal primo articolo** del notiziario.

Ascolta la storia di Alessandra Fornasiero intervistata da Radio Vaticana il **Clicca sul link** <https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2023-11/violenza-donne-papa-francesco-femminicidio.html>

Guarda il video "Vicino ai figli, accanto alle madri" , incontro formativo del con Esperti (la psicoterapeuta Bina Nigro e il neuropsichiatra infantile Claudio Paloscia)
Clicca sul link <https://www.youtube.com/watch?v=5JqCs-0ETAM>

Un abbraccio!

Elisabetta Giordano

con il Consiglio "Tra le donne"

Violenza assistita e Orfani speciali

La “violenza assistita”

Il primo articolo di questo nuovo anno sociale si ricollega all’ultimo numero del precedente anno sociale, in cui abbiamo illustrato il convegno “Ipazia CCM2021. Formazione, territori, operatrici e operatori in rete per prevenire e contrastare la violenza di genere e la violenza assistita da minori”, dove il tema della violenza assistita e degli orfani speciali è stato oggetto del coinvolgente intervento di Maria Grazia Foschino Barbaro, della Rete Servizi Sociosanitari per il contrasto della violenza all’infanzia della Regione Puglia.

In Italia il primo studio che definisce un approccio strutturato al fenomeno della violenza assistita si ha nel 2005, quando il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia (CISMAI)¹ pubblica i *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*².

Tale studio definisce la violenza assistita come “*il fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte e minori*”. Il concetto di “figure affettivamente significative” include gli animali domestici.

La violenza assistita può essere diretta o indiretta. La violenza diretta si ha quando il bambino è fisicamente presente al momento del compimento degli atti violenti; nella violenza indiretta, invece, il bambino non è un testimone oculare dei maltrattamenti, ma ne percepisce gli effetti, ad esempio vedendo le ferite e i lividi del soggetto abusato oppure ascoltando la narrazione delle violenze che questi ha subito.

In entrambi i casi, e nonostante i piccoli non siano oggetto dell’azione violenta, si configura il reato di maltrattamento di minori, come chiariscono inequivocabilmente due sentenze della Corte di Cassazione: la sentenza n. 18833 del 2018 sottolinea infatti che sussiste il reato di maltrattamento

¹ Il CISMAI è una associazione costituitasi nel 1993 con l’obiettivo di tutelare e di prendersi cura dei minori vittime di violenza. Essa conta attualmente 97 soci individuali e 86 centri e servizi attivi a favore di bambini e adolescenti. Per il suo costante e qualificato impegno, il CISMAI è stato inserito dal Ministero della Salute nell’elenco delle Società Scientifiche e delle Associazioni Tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 2017.

² <https://cismai.it/documento/requisiti-minimi-degli-interventi-nei-casi-di-violenza-assistita/>

di minori anche nei casi in cui essi risultano “involontari spettatori” di atti violenti avvenuti nel contesto domestico, mentre la sentenza n. 34504 del 2020 ribadisce il concetto che il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dei figli è configurabile anche se essi risultano essere coinvolti solo indirettamente negli atti violenti.

E vogliamo poi citare una definizione molto chiara del reato di maltrattamenti in famiglia e di violenza assistita che si trova nel sito del Tribunale per i minorenni di Catania, dove si legge “*Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura ogni qual volta un soggetto maltratti una persona appartenente alla sua famiglia o comunque con lui convivente o una persona sottoposta alla sua autorità o che gli è stata affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura e vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Può essere definito ‘maltrattante’ il complesso di atti prevaricatori, vessatori e oppressivi reiterati nel tempo, tali da produrre nella vittima un’apprezzabile sofferenza fisica o morale e tali da pregiudicare il pieno e soddisfacente sviluppo della personalità della stessa. Con l’espressione ‘violenza assistita’ si intende ogni forma di violenza indiretta nella quale la vittima è spettatrice, suo malgrado, di isolati o ripetuti maltrattamenti perpetrati nei confronti di una figura di riferimento. La violenza assistita costituisce un’aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia, (ex art. 572 c.p.) quando la persona offesa del reato è un minore*”. Occorre quindi sia ben chiaro a entrambi i genitori che gli atti violenti e gli abusi, anche se non rivolti direttamente ai figli, sono una aggravante del reato di maltrattamenti.

L’Istat, sempre attenta nella sua mappatura della società italiana, dedica alla violenza assistita un primo studio nel 2014 basandosi sui dati relativi all’arco temporale 2009-2014. In esso si stimava che in questo lasso di tempo essa abbia coinvolto circa 427.000 minori; percentualmente, nel 65,2% dei casi di violenza intrafamiliare i figli erano testimoni dei maltrattamenti e degli abusi.

Dati più recenti sono contenuti in uno studio dell’Istat aggiornato al quarto trimestre del 2022, in cui viene riportato che “*nel 55% dei casi le vittime con figli dichiarano che i propri figli hanno assistito alla violenza e nel 15,3% l’hanno subita loro stessi*”. Il dato appare particolarmente significativo in quanto riflette le dinamiche di vita familiare in un periodo in cui la coabitazione coatta e il confinamento forzato indotto dal Covid-19 hanno prodotto una accentuazione della quantità e della gravità degli atti violenti.

Nel contrasto alla violenza di genere e intrafamiliare una tappa fondamentale è costituita, come è noto, dalla Convenzione di Istanbul del 2011, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante a protezione delle donne da qualsiasi forma di maltrattamento e di violenza domestica.

La Convenzione, in vigore in Italia dal 1° agosto 2014, dopo aver chiarito già nel preambolo che “*i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all’interno della famiglia*”, dedica l’art. 26 al tema della “Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza” e chiarisce:

“1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell’ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono le consulenze psico-sociali adattate all’età dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione e tengono debitamente conto dell’interesse superiore del minore”.

A seguito del recepimento, da parte dell’Italia, della Convenzione di Istanbul il Cismai ha rivisto i propri *Requisiti minimi* in un aggiornamento edito il 23/06/2017, la cui lettura chiarisce esaurientemente gli effetti dirompenti della violenza assistita sullo sviluppo fisico, cognitivo e comportamentale di bambini ed adolescenti, con conseguenze che possono giungere a situazioni di disagio estremo (ad es. a disturbi post-traumatici da stress complesso) che permangono anche in età adulta.

Più specificamente, l’impatto sullo sviluppo fisico, che avviene soprattutto se il bambino è soggetto a stress e violenza nella prima infanzia, assume la forma di deficit della crescita staturponderale, dello sviluppo psico-motorio e persino della vista. Sono frequenti manifestazioni come enuresi, disturbi del sonno e dell’alimentazione, mal di stomaco, emicranie e cefalee.

Gli effetti avversi sullo sviluppo neuro cognitivo si manifestano con mancanza di autostima, percezione del corpo disturbata, difficoltà relazionali, assenza di empatia, ritardi nell’apprendimento, scarsa propensione alla socializzazione e isolamento. Il comportamento dei

bambini e degli adolescenti esposti alla violenza assistita è sovente caratterizzato da iperattività, disorganizzazione, aggressività e insicurezza; sono frequenti gli atti di autolesionismo o di bullismo contro i compagni, le fughe da casa, l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti e la tendenza a delinquere.

Tutti questi effetti nascono dal fatto che, a seguito della violenza assistita, il bambino si trova a vivere in uno stato d'animo in cui coesistono paura, vergogna, impotenza e insicurezza, rabbia, tristezza e sensi di colpa. Il bambino non comprende perché non sia lui la vittima diretta del maltrattante, non capisce cosa inneschi i comportamenti violenti contro la madre e si colpevolizza per non riuscire a proteggere una persona cara prevedendo, intercettando o impedendo un nuovo scoppio di violenza contro di essa.

Questo vissuto abusante inibisce il corretto sviluppo di una personalità sana, è di ostacolo al giusto posizionamento nel contesto sociale e può tradursi in ansia, impulsività, aggressività, somatizzazione delle emozioni, mancanza di empatia, difficoltà di concentrazione, sintomi dissociativi, depressione e tendenze suicide.

Inoltre, in età tardo-adolescenziale e adulta, vi è un elevato rischio di *riproducibilità della violenza*: i bambini che ne sono vittime divengono a loro volta maltrattanti come i padri, le bambine sono invece soggette a diventare, come le madri, vittime di abusi e di comportamenti violenti. Tutto questo avviene perché chi assiste durante l'infanzia al maltrattamento della propria madre, se da un lato prova terrore, rabbia, impotenza e frustrazione, dall'altro apprende, e inconsciamente fa propri, modelli di relazioni "affettive" malsane basate sulla violenza e sulla sopraffazione.

La madre maltrattata non subisce solo un danno fisico e psicologico, ma viene lesa nella sua genitorialità: il suo rapporto con i figli risulta stravolto, perché l'esigenza di proteggersi per sopravvivere ostacola le normali relazioni di amore e di crescita. Basterebbe una chiara consapevolezza degli effetti che la violenza assistita ha sui figli – magari attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione – per indurre più donne a uscire da relazioni affettive tossiche.

I bambini e gli adolescenti esposti alla violenza assistita vedono minate le fondamenta del proprio mondo interiore in merito a cosa siano affetto e intimità. Essi tendono a interiorizzare gli stereotipi di genere che si presentano davanti ai loro occhi, prendendo, nonostante tutto, le parti del padre

maltrattante, e imparando a non avere rispetto né per la madre né per le altre donne in generale (né, nel caso delle bambine, per se stesse).

La mancanza di rispetto per il genere femminile non è quindi innata, bensì appresa: la violenza, le percosse, gli abusi e le minacce vengono viste come un “normale” ed efficace metodo relazionale da applicare nei confronti delle donne e di converso le bambine e le ragazze cresciute in famiglie violente e abusanti sviluppano sovente la convinzione che la relazione violenta sia la norma nei rapporti affettivi.

La violenza, quindi, si apprende e si tramanda nel contesto familiare: la violenza genera violenza in un circolo che sembra impossibile spezzare. Ecco perché, nei casi di violenza domestica, è fondamentale agire non solo a protezione della donna, ma anche della prole. Nonostante il contesto abnorme, si può – e si deve – insegnare al bambino che la vita offre la possibilità di rifiutare la violenza; che una infanzia drammatica non deve far venire meno la speranza di una vita adulta piena e serena; che l’esistenza contiene momenti di dolore ma anche di serenità e che la giusta progettualità affettiva ci porta oltre il vissuto avverso guidandoci a scelte costruttive di rispetto e di amore.

Il lavoro sulle vittime di violenza assistita deve quindi articolarsi su due livelli: da una parte l’intervento immediato di protezione fisica, che consiste sostanzialmente nel sottrarre il più celermente possibile le vittime dai comportamenti violenti del maltrattante; dall’altro la protezione psicologica, basata invece su un processo lungo e complesso di ricostruzione di una corretta affettività incentrata sul rispetto.

Gli Orfani speciali

Meritevole di particolare attenzione è la condizione dei cosiddetti “orfani speciali”, ossia dei bambini e degli adolescenti vittime di violenza assistita giunta fino all’omicidio di un genitore, ad omicidi plurimi nel contesto familiare, o all’omicidio-suicidio. Il trauma vissuto e le conseguenze psicopatologiche che tali atti estremi possono indurre sono, com’è logico, gravissimi. Questi minori hanno perso entrambi i riferimenti genitoriali perché un genitore è stato ucciso e l’altro finisce in carcere o si suicida, spesso hanno assistito direttamente al delitto o hanno visto i cadaveri dei propri cari e devono rifondare la propria vita su fondamenta che percepiscono quanto

mai incerte, dovendo cambiare casa, e spesso scuola e ambiente, venendo affidati a parenti o ai servizi sociali e dovendo elaborare il trauma, il lutto, la paura e lo stigma sociale.

L'Italia è uno dei pochi Paesi a essersi mosso per garantire i diritti degli orfani speciali e lo ha fatto dapprima con la l. 122/2016 che prevedeva un diritto all'indennizzo a favore dei *"figli della vittima in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa"* (art. 11). Successivamente è stata poi emanata una legge specifica, la l. 4/2018, che prevede misure *ad hoc* per la prole vittima della violenza genitoriale.

In questa legge l'art. 2 interviene modificando l'art. 577 del codice penale, per il quale è ora una circostanza aggravante dell'omicidio, che comporta la pena dell'ergastolo, il fatto esso sia commesso *"contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente"*.

Una tutela particolare viene riconosciuta ai figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Ad essi è accordato il gratuito patrocinio a spese dello Stato in sede civile e penale (art. 1). Il loro diritto al risarcimento del danno subito è rafforzato dal sequestro conservativo dei beni dell'indagato (art. 3) ed è prevista a loro favore una provvisoria pari almeno al 50% del presumibile danno (art. 4). Il coniuge o il convivente colpevoli dell'omicidio o del tentato omicidio sono esclusi per indegnità dal diritto di successione (art. 5), né i colpevoli di omicidio possono percepire la pensione di reversibilità delle proprie vittime, che viene corrisposta *in toto* alla prole finché sussistono i requisiti di legge (art. 7). In caso di sentenza avversa, anche non definitiva, i condannati decadono inoltre dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 12).

Agli orfani speciali spettano l'accesso a specifiche misure di assistenza organizzate da Stato, Regioni ed enti locali (art. 8), l'assistenza medico-psicologica gratuita a carico del SSN (art. 9), l'erogazione di borse di studio e di programmi di orientamento, inserimento nel mondo del lavoro e formazione (art. 11); la quota di riserva in ambito lavorativo (art. 6) e la possibilità di cambiare il proprio cognome nel caso coincida con quello dell'omicida condannato in via definitiva (art. 13).

Spetta loro soprattutto il poter vivere in un contesto familiare che li aiuti a elaborare e superare il trauma vissuto. Per questo l'art. 10 prevede che il tribunale competente, eseguiti i necessari accertamenti, provveda privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore e i parenti fino al terzo grado. Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, inoltre, il tribunale provvede assicurando, per quanto possibile, che essi non siano separati tra di loro.

La legge 4/2018 è stata successivamente integrata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 71 del 21 maggio 2020, che ha definito più in dettaglio le previsioni economiche per le varie misure a favore degli orfani speciali stabilendo tra l'altro un sostegno economico alle famiglie affidatarie pari a 300 euro al mese per ogni minore accolto (art. 22).

Nonostante vi siano diverse misure a tutela dei diritti degli orfani speciali, la legge è purtroppo ancora applicata in modo disomogeneo sul territorio nazionale, con criticità dovute all'assenza di una banca dati nazionale che censisca gli orfani speciali e ne segua il percorso; alla lentezza delle procedure burocratiche e giudiziarie che comportano una ritardata erogazione dei fondi e dei risarcimenti; alla mancanza di una formazione adeguata di tutti coloro che sono chiamati a gestire le problematiche degli orfani speciali (forze dell'ordine, magistrati, operatori sociosanitari).

La necessità del "fare rete" coordinando le proprie attività, per quanto di competenza, si trova anche nei *Requisiti minimi* del Cismai relativamente a qualsiasi azione di contrasto ai maltrattamenti in famiglia, laddove si parla testualmente della *"necessità di un coordinamento e una integrazione fra i Servizi e le organizzazioni che si occupano degli adulti e i Servizi e le Organizzazioni che si occupano dei minorenni, inclusi i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, per evitare interventi contraddittori e frammentati"*.

In particolare, all'interno del sistema giudiziario italiano manca il coordinamento tra giustizia civile e penale, tra cause di separazione e cause per maltrattamento. L'orientamento attuale della giurisprudenza ritiene debba sussistere una valutazione nettamente distinta tra il comportamento della persona quale coniuge e quale genitore e che vada salvaguardato il diritto dei figli alla bigenitorialità prevista dall'art. 337 ter c.c. che dispone: *"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti*

e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Purtroppo, in molti casi, la salvaguardia del rapporto padre-figlio si basa sul trattare in maniera paritaria il genitore violento e quello non violento.

Il mancato coordinamento porta alla concreta possibilità che si preveda un affido della prole condiviso tra maltrattante e maltrattato e addirittura che il maltrattante abbia l’affido esclusivo se, a seguito della valutazione del giudice, viene ritenuto l’unico soggetto capace di ricoprire il ruolo del genitore con le sue responsabilità. Per precludere a un genitore l’affido, anche condiviso, dei figli, è necessario che questi dimostri inidoneità educativa o manifeste carenze che risultino pregiudizievoli agli interessi del minore – e spesso la violenza domestica non viene ritenuta segno di inidoneità educativa o di carenza pregiudizievole.

In tema si è pronunciata la Convenzione di Istanbul all’art. 31:

“1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione.

2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”.

Nonostante ciò le leggi in vigore non prevedono che vi sia un obbligo esplicito di tenere in considerazione gli episodi di violenza, anche assistita, al momento di definire i diritti di affidamento e visita e troppo spesso le situazioni violente vengono derubricate a semplici dinamiche familiari conflittuali.

Ciò si ripercuote sull’esercizio della responsabilità genitoriale, che deve essere condivisa, salvo i casi di affidamento super esclusivo o rafforzato. Anche da separati o divorziati, le decisioni relative alla vita dei figli minorenni, particolarmente nell’ambito di educazione, istruzione e assistenza, devono essere assunte in accordo tra i genitori. È facile comprendere le difficoltà che si incontrano quando uno dei partner applica la violenza come prassi nei rapporti familiari. Le donne si trovano quindi costrette per legge a restare il contatto con un partner violento e a dover interagire con lui per assumere le scelte educative e assistenziali relative al figlio minorenne con il rischio, per loro, di essere nuovamente maltrattata e, per i minori, di essere nuovamente vittime di violenza assistita.

Un nuovo studio dell'Istat sulla cyberviolenza³

Dal 2020 l'ISTAT, in sinergia con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato uno studio sulla violenza di genere nei *social media* per valutare la ricorrenza degli stereotipi di genere in ambito virtuale, le reazioni che essi generano e l'insorgenza di nuove forme di violenza di genere online.

L'approccio metodologico utilizzato nella ricerca è quello definito "multi-fonte", ossia basato sui messaggi di una molteplicità di social media scelti tra i più popolari – Twitter-X, Instagram e Facebook – integrati dalle notizie provenienti dalle rassegne stampa online e da ultimo dai messaggi pervenuti al 1522, il numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking.

I social media hanno conosciuto, dal momento della loro nascita (Facebook: 2004, Twitter-X: 2006, Instagram: 2010) una irrefrenabile espansione che si è ulteriormente rafforzata con la pandemia e il conseguente lockdown.

Nel 2022 UNWOMEN, l'ente delle Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment femminile, ha evidenziato la necessità di studiare la cosiddetta *technology facilitated gender based violence*, ossia la violenza digitale di genere basata sui *social media*, termine comprensivo anche di realtà quali *body shaming*, *revenge porn* e cyber-bullismo), stimando che essa riguarderebbe il 38% delle donne in forma diretta e l'85% in forma indiretta.

Il mondo virtuale facilita la violenza contro le donne, ma le radici di tale violenza non sono diverse dalla violenza *offline*. Alla base di tutto ci sono sempre gli stereotipi culturali di genere, che da tempo formano oggetto di indagine da parte dell'Istat.

Lo studio sulla violenza digitale di genere si basa metodologicamente su quella che viene definita *sentiment analysis*, ossia studio delle opinioni, degli atteggiamenti e delle emozioni provati di fronte a individui, eventi e argomenti ed espresse attraverso l'uso dei *social*.

I contenuti dei *social* vengono quindi analizzati sulla base della presenza di parole-filtro individuate dal team di ricerca. Ciò consente di individuare i post aventi come contenuto la violenza di genere notando al contempo se si tratti di informazioni oggettive (notizie, tweet informativi), oppure se essi siano espressione di opinioni e giudizi. In questo secondo caso si valuta inoltre se la violenza di

³ <https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/stereotipi/>

genere venga condannata e contrastata, oppure se si tratti di *haters* che ne amplificano i contenuti di odio e aggressività.

L'analisi dei post è resa difficoltosa dal fatto che bisogna tener conto dell'alta frequenza di errori ortografici, di termini gergali, della presenza di link, collegamenti, hashtag ed emoji che comportano una fase di pretrattamento dei testi che mira a una attività di "pulizia" per escludere tali contenuti dall'analisi.

Estrarre dati da queste fonti è, come si vede, un lavoro estremamente complesso e reso ancor più difficile dallo sviluppo dimensionale del materiale da vagliare, che ha riguardato 1.231.385 messaggi relativi all'arco temporale 1° novembre 2021-30 novembre 2022, per la stragrande maggioranza (1.012.110) tratti da Twitter-X.

È interessante, e anche confortante, notare che l'analisi ha mostrato come *sentiment* predominante l'indignazione, rivelando quindi, tra gli utenti dei *social*, una consapevolezza della necessità di contrastare gli stereotipi di genere e la violenza, e ciò non solo in occasione di ricorrenze particolari come l'8 marzo o il 25 novembre, ma anche in concomitanza con fatti di cronaca legati ad atti di violenza. È parimenti rilevante il fatto che i post relativi alla violenza di genere suscitino emozioni quali la rabbia (58,7% del totale) e la tristezza (21,3%) e solo nell'1,5% dei casi a predominare sia la paura.

Rimane comunque indiscutibile il fatto che troppo spesso i *social* servano ad alimentare campagne di odio e siano utilizzati nel modo più becero, a riprova che i pregiudizi di genere sono duri a morire.

Veuve Cliquot, una storia... effervescente!

A settembre è in uscita nelle sale cinematografiche romane il film *Madame Cliquot*, che tratteggia la vita dell'omonima imprenditrice vinicola basandosi sulla sua biografia *The Widow Cliquot. The Story of a Champagne Empire and the Woman Who Ruled It* di Tilar J. Mazzeo.

Barbe-Nicole Ponsardin era nata a Reims nel 1777 da una agiata famiglia di imprenditori tessili che la vollero sposa di François Cliquot, esponente di una ricca casata operante nello stesso settore e proprietaria di una tenuta attigua a quella dei Ponsardin.

Nonostante l'attività dei Cliquot nel settore vinicolo si limitasse alla gestione di un *negoce de vin*, la giovane coppia decise di dedicarsi esclusivamente all'enologia e in particolar modo alla produzione di vini frizzanti. I risultati furono inizialmente pessimi, sia perché la regione della Champagne era all'epoca produttrice di vini bianchi fermi, sia perché, per ragioni climatiche, per i primi anni di attività i raccolti furono disastrosi.

Rimasta vedova nel 1805 a soli 27 anni con il marito apparentemente morto di tifo, ma forse suicida, Barbe-Nicole Ponsardin Cliquot ebbe la forza di convincere la famiglia dello sposo a continuare a finanziare la propria attività vinicola e resistendo a critiche, rovesci finanziari e torbidi politici, riuscì a diventare una delle prime grandi imprenditrici a livello mondiale.

La produzione dello champagne deve a lei lo sviluppo della tecnica del *remuage*, che, attraverso la rotazione periodica delle bottiglie di vino, consente di far scivolare gradatamente i sedimenti del vino nel collo della bottiglia, dotandolo così di un *perlage* molto più fine e rendendolo assai più limpido.

La ruota della fortuna iniziò a girare: il 1811 fu l'anno di una vendemmia di eccezionale qualità, attribuita al passaggio di una cometa sopra la regione della Champagne. Avendo la disponibilità di un vino di assoluta eccellenza, la vedova Cliquot riuscì a farlo pervenire a San Pietroburgo, alla corte dello Zar Alessandro I, nonostante il blocco continentale imposto da Napoleone fosse di enorme ostacolo agli spostamenti delle merci.

Lo Zar apprezzò talmente tanto lo champagne Cliquot, da dichiarare che da quel momento in poi non sarebbero state servite a corte altre marche. Fu questo l'inizio di un successo commerciale che



dura fino a oggi e che fece meritare a Barbe-Nicole Ponsardin Cliquot l'appellativo di *Grande Dame de la Champagne*.

Così, superando il profondo dolore per la morte dell'amato marito, la secolare diffidenza nei confronti delle capacità femminili (nella Francia napoleonica era persino illegale che una donna gestisse l'attività di famiglia), gli ostacoli tecnici della produzione e le asperità climatiche, la vedova Cliquot riuscì a raggiungere i propri obiettivi. E questo è il messaggio di fondo di questa storia vera di *empowerment* femminile.